

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1532

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni
e concentrazioni delle società commerciali

Presentato alla Presidenza il 26 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento riguarda il problema del trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.

Gli atti concernenti le trasformazioni e le fusioni di società, nonché gli apporti di aziende sociali, hanno formato oggetto di una lunga serie di provvedimenti legislativi di carattere tributario rivolti ad agevolare tali operazioni in varia misura, a seconda delle particolari contingenti situazioni della economia nazionale.

Detti provvedimenti possono distinguersi in due gruppi.

Al primo gruppo, che comprende disposizioni riguardanti agevolazioni nel campo del-

le imposte indirette, e cioè imposte di registro e ipotecarie, appartengono:

il regio decreto 23 giugno 1927, n. 1206, la cui efficacia doveva cessare il 30 giugno 1928; ma con regio decreto 8 marzo 1928, n. 406, la scadenza fu prorogata al 30 giugno 1929;

il regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, che spostò ulteriormente il termine finale al 30 giugno 1935;

il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, con il quale fu estesa l'area di applicazione delle agevolazioni già concesse agli apporti di attività in altre società esistenti o da costituire e furono introdotte facilitazioni di ordine giuridico, consistenti

nella limitazione del diritto di recedere dalle società, nel caso di dissenso dalla maggioranza che deliberò la fusione;

provvedimenti diversi e da ultimo il regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, con i quali fu prorogato al 31 dicembre 1939 l'anzidetto termine del 30 giugno 1935.

Il secondo gruppo di disposizioni si apre con il regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, destinato ad agevolare le operazioni di fusione, concentrazione e apporto di attività in società esistenti o da costituire; in questo provvedimento, in aggiunta alle antecedenti norme agevolative in materia di imposte indirette, si prevede espressamente all'articolo 1, ultimo comma, l'esenzione da imposta di ricchezza mobile nonché da imposta sui profitti di guerra per i casi di fusioni; si tratta cioè di un tipo di agevolazione più esteso del precedente. Di proroga in proroga, il termine finale del 31 dicembre 1942, previsto dalla legge di conversione, fu spostato al 30 giugno 1947.

Con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, furono accordate di nuovo agevolazioni fiscali per le fusioni e concentrazioni di società, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. L'articolo 1 di questo prevedeva pure — per i casi di fusione — l'esenzione da imposta di ricchezza mobile.

Per l'articolo 41 della legge di perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, le agevolazioni portate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuarono ad applicarsi dal 13 agosto 1949 fino a un anno dalla data di entrata in vigore della legge di perequazione.

Un nuovo intervento legislativo in questa materia si ebbe con l'articolo 29 della legge 6 agosto 1954, n. 603, che accordò, per un anno, agevolazioni in materia di imposte indirette, per facilitare fusioni e concentrazioni.

Provvedimenti del genere esistono anche nelle legislazioni straniere.

La legge tedesca relativa all'imposta sulle società regola le ipotesi che comportano trasferimenti patrimoniali da una società di capitali ad altra società di capitali contro la concessione di diritti sociali di quest'ultima, come si verifica nella fusione per unione o per incorporazione nonché nella concentrazione.

Nelle suddette ipotesi le norme prevedono che l'utile risultante dal trasferimento è esonerato dall'imposizione purché « sia garan-

tito che il detto utile sarà più tardi assoggettato all'imposta sulle società ».

In Francia il *Côte Général des Impôts* dispone che gli atti di fusione e di concentrazione scontano i diritti di trasferimento, come imposte di registro e di trascrizione in misura fissa. Lo stesso codice generale prevede l'esonero delle plusvalenze dall'imposta sulle società, purché siano osservate apposite condizioni tra le quali quella di iscrivere al passivo del bilancio della società incorporante o che riceve l'apporto fondi di ammortamento delle attività apportate uguali a quelle esistenti al momento della incorporazione o dell'apporto nel bilancio della società incorporata o che ha fornito l'apporto.

Nel Belgio recentemente sono state introdotte agevolazioni per le fusioni, incorporazioni ed apporti di branche di attività effettuate in un ben delimitato periodo di tempo; agevolazioni che consistono nel non applicare in occasione di dette operazioni, le imposte sui redditi in presenza di ben determinate condizioni.

Da quanto precede è agevole constatare che tanto la legislazione nazionale che quella straniera — mosse da non dissimili esigenze — giungono a soluzioni sostanzialmente coincidenti, nel logico presupposto che l'espansione e la razionalizzazione dell'attività economica costituiscono l'obiettivo fondamentale da perseguire.

* * *

I motivi di interesse generale, che di volta in volta hanno consigliato di agevolare, anche sotto il profilo fiscale, le operazioni suddette, si riproducono, nel momento attuale in conseguenza del processo di riorganizzazione dell'industria italiana, reso necessario ed urgente per le condizioni in cui l'economia produttiva nazionale si trova ad operare nella presente congiuntura economica.

A tale esigenze provvede l'unito disegno di legge, con la concessione di agevolazioni tributarie.

In merito giova premettere che dette agevolazioni sono inquadrate dalle condizioni stabilite nell'articolo 3 inteso tra l'altro a coordinare il predisposto provvedimento con le norme sulla tutela della libertà di concorrenza — il cui disegno di legge viene contemporaneamente presentato alle Camere — onde evitare che i previsti benefici tributari possano favorire la formazione di complessi

produttivi rivolti a fini di carattere monopolistico, il che contrasterebbe anche con gli obiettivi della programmazione economica. In relazione a ciò viene stabilito che, quando per effetto delle operazioni di fusione, incorporazione, trasformazione o concentrazione il nuovo capitale risulti superiore a 500 milioni di lire, l'applicazione dei benefici tributari ha luogo solo dopo che sia stato accertato (a domanda delle società interessate ed in base a decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri del Bilancio, del Tesoro e delle Finanze e sentita la Commissione per la tutela della libertà di concorrenza, integrata con la partecipazione di rappresentanti dei predetti Ministeri concorrenti) che le società interessate agiscono nell'ambito di un unico ciclo produttivo e che le suddette operazioni hanno per scopo la riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e l'aumento della capacità produttiva e che le operazioni stesse non sono incompatibili con le disposizioni della legge sulla tutela della libertà di concorrenza. Quando, invece, per effetto delle operazioni di cui trattasi il nuovo capitale risulti non superiore a 500 milioni è richiesta la semplice dichiarazione delle società interessate che le dette operazioni non comportano violazione dei divieti stabiliti dalla legge sulla tutela della libertà di concorrenza, salvo l'applicazione di una pena pecuniaria in misura non inferiore all'importo dei tributi non corrisposti e non superiore al doppio di tale importo, nel caso che venga successivamente accertato in giudizio violazione di alcuno di tali divieti, e con salvezza, altresì, in tale caso, delle sanzioni da comminare in base alla legge sulla libertà di concorrenza.

Le agevolazioni previste dall'articolo 1 riguardano:

a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della legge in società di diverso tipo;

b) la fusione di società di qualunque tipo anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anziché mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire;

d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purché

siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo corrispondente al maggiore patrimonio netto risultante dai valori denunciati nei bilanci redatti ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.

Dall'entrata in vigore della legge, e fino al 31 dicembre 1966 tali operazioni saranno soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire 20.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000. I diritti catastali e di voltura saranno pure forfetariamente percetti in lire 10.000.

In particolare le agevolazioni predette per gli atti di fusione di società potranno avere la più larga applicazione, giacché viene ad essere agevolata non solo la fusione propriamente detta, mediante, cioè, estinzione di due o più società per crearne una nuova, ma anche la fusione per incorporazione di una o più società da parte di un'altra società già esistente.

Poiché, inoltre, la fusione di società può, in sede economica, concretarsi in modo diverso da quello giuridico, il provvedimento accorda il favore tributario anche agli apporti di attività di alcune aziende sociali in altre società esistenti o da costituire. In armonia all'articolo 2555 del Codice civile la concentrazione dovrà essere attuata mediante l'apporto da parte della società concentrante di un complesso di beni organizzati e non già di singoli elementi.

Le trasformazioni di una società in un'altra di diverso tipo per essere tributariamente favorite, non dovranno comportare mutamenti degli elementi sostanziali soggettivi (ammissioni di nuovi soci) ed oggettivi (maggior capitale, finalità ed oggetto più ampi), perché diversamente si darebbe luogo alla costituzione di una nuova società.

Per gli aumenti di capitale, infine, il provvedimento subordina la concessione dell'agevolazione al concorso di due condizioni.

La prima comporta che l'aumento di capitale necessario per la fusione o per la concentrazione deve essere deliberato contemporaneamente alle suddette operazioni; la seconda che il capitale sia sottoscritto entro un anno dalla delibera.

Il secondo articolo è rivolto a stabilire il trattamento ai fini dell'applicazione dei tributi diretti nei casi di trasformazione e fusione di società e concentrazione di aziende sociali.

La disciplina al riguardo stabilita, pur concretandosi in un notevole vantaggio per gli organismi interessati, non comporta, tut-

lavia, una definitiva rinuncia alla imposizione diretta nel campo di cui trattasi — nel presupposto che una tale rinuncia avrebbe finito col favorire le società che hanno riserve occulte costituite con utili sottratti a precedenti tassazioni, con grave pregiudizio per l'erario e per l'economia nazionale — bensì un differimento dell'obbligazione tributaria, al fine di consentire agli organismi produttivi nazionali di affrontare la nuova situazione determinatasi in conseguenza dell'attuale congiuntura.

Sulla base di tale concetto, con il primo comma del suddetto articolo si stabilisce che non si fa luogo, nel caso di trasformazione o di fusione, all'applicazione della imposta di ricchezza mobile e della imposta sulle società relativamente ai redditi ed alle plusvalenze emergenti all'atto delle operazioni di cui trattasi; tali redditi e plusvalenze infatti concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalle fusioni o trasformazioni nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.

Con il secondo comma si disciplina il caso della concentrazione effettuata attraverso l'apporto di un complesso aziendale contro corrispettivo di azioni, stabilendosi che i redditi e le plusvalenze correlativi a tale operazione concorreranno a formare il reddito imponibile della società apportate nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno realizzate, vendute o distribuite.

Il terzo comma precisa che qualora le azioni ricevute non siano rappresentate nel bilancio della società apportante per il valore per il quale vi era iscritto il complesso aziendale apportato diminuito degli ammortamenti, le norme del comma precedente si applicheranno solo alle plusvalenze distintamente rappresentate nel bilancio della società stessa o in apposito allegato.

Il quarto comma chiarisce poi che si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni

che precedono, anche il deperimento e il consumo di impianti o di altri cespiti portati in ammortamento.

L'articolo, infine, all'ultimo comma prevede che le facilitazioni si applicano soltanto nei casi in cui i soggetti interessati nell'operazione di fusione, trasformazione o concentrazione siano tassabili in base a bilancio o abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili a norma dell'articolo 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. La ragione della limitazione appare evidente appena si consideri che soltanto per questi soggetti è possibile un controllo sistematico delle operazioni di distribuzione o di realizzo dei redditi e delle plusvalenze ed in particolare del realizzo mediante quote di ammortamento.

L'articolo 3, come dianzi accennato, pone condizioni e limiti all'applicazione delle menzionate agevolazioni, sia allo scopo di incoraggiare il rafforzamento delle piccole e medie imprese e di favorire le altre soltanto nel caso in cui venga accertato, con apposito decreto interministeriale, che le operazioni previste dal disegno di legge in esame sono poste in essere al fine di realizzare una riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e l'aumento della capacità produttiva e sempre che le società interessate operino nell'ambito di un unico ciclo produttivo, sia per evitare che le operazioni di cui trattasi siano in contrasto con le norme sulla tutela della libertà di concorrenza.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per la pratica applicazione del provvedimento agevolativo, quali l'emanazione del decreto interministeriale necessario per essere ammessi a beneficiare delle disposizioni esaminate quando il limite di capitale più innanzi indicato supera cinquecento milioni, la presentazione delle domande da parte delle società ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare della legge ed altre particolari formalità che non hanno bisogno di essere chiarite.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1966, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di lire 20.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000:

a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo;

b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anziché mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire;

d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purché siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo corrispondente al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nei bilanci redatti ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente percetti in lire 10.000.

ART. 2.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'articolo 3 se indicati distintamente nel bilancio in apposto allegato non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e alla imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale contro corrispettivo di sole azioni della sola società acquirente, concorreranno a formare il reddito imponibile della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno realizzate, vendute o distribuite.

Qualora le azioni ricevute non siano rappresentate nel bilancio della società apportante per il valore per il quale vi era iscritto il complesso aziendale apportato diminuito degli ammortamenti, le norme del comma che precede si applicheranno solo alle plusvalenze distintamente rappresentate nel bilancio della società stessa o in apposito allegato.

Si considera realizzato, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche il deperimento e il consumo di impianti o di altri ceppiti portati in ammortamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per l'anno anteriore a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, sempreché il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

ART. 3.

Se in conseguenza della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della concentrazione, il capitale della società che ne risulta, e nel caso di concentrazione anche della società apportante, supera i cinquecento milioni di lire, le agevolazioni previste dai precedenti articoli si applicano soltanto se, su istanza delle società interessate, sia stato accertato, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze:

a) che le società operano nell'ambito di un unico ciclo produttivo e che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione hanno per scopo la riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e l'aumento della capacità produttiva:

b) che le operazioni suddette non sono incompatibili con le disposizioni della legge sulla tutela della libertà di concorrenza.

Il decreto di cui al comma precedente ha efficacia ai soli effetti tributari e non preclude l'esercizio, da parte dei terzi interessati, dell'azione di accertamento giudiziale dell'illiceità degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, per violazione dei divieti stabiliti dalla legge sulla tutela della libertà di concorrenza.

Se il capitale indicato nel primo comma non supera il limite di cinquecento milioni di lire, le agevolazioni tributarie si applicano in base alla dichiarazione delle società interessate che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione non comportano violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalla legge sulla tutela della libertà di concorrenza.

Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia accertata in giudizio l'illiceità, per violazione dei divieti stabiliti dalla legge sulla tutela della libertà di concorrenza, degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, si applica una pena pecuniaria non inferiore all'importo dei tributi non corrisposti in dipendenza di dette agevolazioni e non superiore al doppio di tale importo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulla tutela della libertà di concorrenza.

ART. 4.

Il decreto del Ministro dell'industria e del commercio previsto dal primo comma dell'articolo 3 è emanato sentito il parere della Commissione per la tutela della libertà di concorrenza, integrata, per questi soli fini, da due membri designati rispettivamente dal Ministro delle finanze e dal Ministro del tesoro.

ART. 5.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 3, le società interessate ad effettuare le operazioni per le quali chiedono le agevolazioni di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma al Ministro per l'industria ed il commercio, allegando copia dell'ultimo bilancio proprio e di quello delle società che vengono trasferite, o fuse o incorporate o di quelle che effettuano l'apporto di complesso aziendale, nonché una relazione che indichi i motivi per cui si intende procedere o si

procede alle dette operazioni ed i programmi di massima per la futura attività.

Il Ministro per l'industria ed il commercio deve pronunciarsi sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della stessa; altrimenti la domanda si intende respinta.

Quando l'operazione di trasformazione, di fusione o di concentrazione sia effettuata prima dell'emanazione del decreto di accertamento di cui all'articolo 3, le parti, per ottenere la registrazione con i benefici fiscali previsti dall'articolo 1 debbono dichiarare contestualmente che l'atto è stato stipulato ai fini e per gli effetti della presente legge e debbono corredarlo di un certificato provvisorio del Ministro per l'industria ed il commercio attestante che è stata presentata la domanda di cui al primo comma.

Le imposte ed i diritti saranno dovuti nella misura normale qualora, nel termine di dodici mesi dalla registrazione dell'atto le parti non abbiano presentato all'Ufficio del Registro che ha eseguito la formalità il decreto di accoglimento della domanda.